



# COMUNE DI PALERMO

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

in attuazione dell'articolo 1 commi 186- 205 legge n. 197/2022

## INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	3
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i> .....	3
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i> .....	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i> .....	4
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i> .....	5
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i> .....	5
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i> .....	5

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1 commi 186- 205 legge n. 197/2022, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Area delle Entrate e dei Tributi Comunali.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il cui ricorso sia stato notificato al Comune di Palermo entro la data del 01 gennaio 2023.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti emessi dal Comune di Palermo riguardanti l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARES, la TARI, la TOSAP e l'ICP.

## **Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

## **Articolo 4 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 01 gennaio 2023.

In particolare con la definizione:

- è dovuto il pagamento del **100%** del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita;
  - è dovuto il pagamento del **90%** del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado;
2. Nel caso in cui sia stata depositata una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, è dovuto, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:
    - a) il **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;
    - b) il **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado.
  3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, per la parte di atto annullata;
  4. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 01 gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
  5. Le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al **5%** per cento del valore della controversia.
  6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
  7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
  8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

### **Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione***

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 giugno 2023, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Per importi dovuti che superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 8, d.lgs. 218/1997, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno (prima rata 2023), il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento degli importi dovuti, o con il versamento della prima rata, entro la medesima data del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

### **Articolo 6 – Diniego della definizione**

1. Il Comune notifica, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2024.

2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

3. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

### **Articolo 7 – Sospensioni termini processuali**

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

2. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

3. Nell'ipotesi di deposito ai sensi del precedente comma 2 il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

4. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di esecutività del presente regolamento e il 31 luglio 2023.

### **Articolo 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività.

## DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ai sensi dell'art.1 commi 186-205 legge n. 197/2022

Per ciascun atto impugnato va presentata una distinta domanda di definizione . Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata.

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
Persone Fisiche	<p>Codice fiscale <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>Cognome _____ Nome _____</p> <p>Data di nascita <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> Sesso <input style="width: 15px; height: 15px; text-align: center; border: 1px solid black;"/>M <input style="width: 15px; height: 15px; text-align: center; border: 1px solid black;"/>F</p> <p>Comune di nascita _____ Prov. ( _____ )</p> <p>Residenza _____ Prov. ( _____ )</p> <p>Via e Civico _____ Cap <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p>
Soggetti diversi dalle persone fisiche	<p>Codice Fiscale Società <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>Denominazione o Ragione Sociale _____</p> <p>Natura Giuridica _____</p> <p>Sede legale o domicilio fiscale:</p> <p>Comune _____ Prov. ( _____ )</p> <p>Via e Civico _____ Cap <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p>
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI</b> (Rappresentante, erede, curatore fallimentare, altro)	<p>Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda: _____</p> <p>Codice fiscale <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>Cognome _____ Nome _____</p> <p>Data di nascita <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> Sesso <input style="width: 15px; height: 15px; text-align: center; border: 1px solid black;"/>M <input style="width: 15px; height: 15px; text-align: center; border: 1px solid black;"/>F</p> <p>Comune di nascita _____ Prov. ( _____ )</p> <p>Residenza o domicilio fiscale:</p> <p>Comune _____ Prov. ( _____ )</p> <p>Via e Civico _____ Cap <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/></p> <p>Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda: _____</p>
<b>RECAPITI</b>	<p>Mail _____ PEC _____</p> <p>Tel _____ Cell. _____</p>





Città di Palermo

## DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ai sensi dell'art.1 commi 186-205 legge n. 197/2022

**Per importi superiori a mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. La scadenza della prima rata è il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° luglio 2023 alla data del versamento.**

RATEIZZATO IN N. RATE \_\_\_\_\_ (scadenza prima rata 30 giugno 2023)

Importo prima rata Versato (entro il 30/06/2023) \_\_\_\_\_

Data versamento

**E' NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA ANCHE LA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO CON F24 DELLA RATA UNICA (PER IMPORTI FINO A 1.000,00 EURO) O DELLA PRIMA RATA (PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 EURO).**

Per effettuare il versamento il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali e nella sezione "Motivi del pagamento - identificativo operazione" gli estremi dell'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa o in alternativa riferimento all'RG del ricorso.

**N.B. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.**

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Palermo per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle controversie tributarie pendenti. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 19, D.Lgs. n. 196 del 2003).

Con la firma del presente modulo, il firmatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente il contenuto del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Luogo e data, \_\_\_\_\_

FIRMA

Allega alla presente.:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia della ricevuta di pagamento F24.

### LA PRESENTE DOMANDA DI DEFINIZIONE POTRA' ESSERE PRESENTATA:

- All'ufficio protocollo dell'Area delle Entrate e Tributi Comunali – Piazza Giulio Cesare 6 – PALERMO aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
- Spedita con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Palermo – Area delle Entrate e Tributi Comunali – Piazza Giulio Cesare 6 – 90127 PALERMO;
- Tramite pec : contenziosotributario@pec.comune.palermo.it



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

---

### Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative e nel relativo Regolamento Comunale, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Palermo, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e comunque prima della presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) o consegnata a mano, entro il termine del 30 giugno 2023 specificato al comma 194 del predetto articolo 1 ed all'art.3 comma 1 del Regolamento Comunale. Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile e può essere prelevato dal **sito internet** del Comune di Palermo [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it).

---

### Compilazione del modello

Il presente modello è costituito da:

- frontespizio, contenente i DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado; e i relativi recapiti;
- la sezione riservata "A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativa all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
- quadro "DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, il valore e lo stato al momento della presentazione della domanda di definizione;
- quadro "TIPOLOGIA DEFINIZIONE AGEVOLATA", in cui va barrata la casella corrispondente alla tipologia di definizione agevolata interessata;
- quadro "DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO", in cui vanno indicate le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell'ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento;
- riquadro, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- quadro "FIRMA DELLA DOMANDA", riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;

### Dati identificativi del richiedente

**Codice fiscale:** indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Persone fisiche:** indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Soggetti diversi dalle persone fisiche:** indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado.

---

**Riservato a chi presenta la Domanda per altri**

**Codice fiscale:** nell'ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso di rappresentante, erede, curatore fallimentare, o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando i propri dati anagrafici e i dati domicilio.

**Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda:** il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

---

**Recapiti**

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

---

**Dati controversia tributaria pendente**

Nel riquadro vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, la data di notifica, il numero di atto, il periodo di imposta, il valore della controversia, il numero di RG e l'anno.

---

**Tipologia definizione agevolata**

Nel quadro occorre barrare una delle seguenti caselle inerenti la tipologia di definizione agevolata interessata:

- 100% del valore della controversia in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita;

-90% del valore della controversia in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado;

Nel caso in cui sia stata già depositata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare:

-40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

-15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune:

-100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

-40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;

-15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

Nel caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:

-15% del valore della controversia (in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare);

-40% del valore della controversia (in altri casi);

Nel caso di ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio:

-5% del valore della controversia.

---

## Determinazione importo dovuto

**Importo dovuto:** indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione al quadro "Modalità di definizione".

Se non è dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di definizione di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, qualora il rapporto concernente i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

**Importo versato in pendenza di giudizio:** indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell'ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purchè non siano state oggetto di rimborso. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

**Importo netto dovuto:** l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Ai fini del versamento il richiedente dovrà utilizzare il modello F24 compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali e nella sezione "Motivi del pagamento - identificativo operazione" gli estremi dell'avviso di accertamento oggetto dell'impugnativa o in alternativa riferimento all'RG del ricorso.

Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero, come nell'ipotesi in cui l'importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

**Scelta del pagamento:** barrare la casella: unica soluzione per importi dovuti fino a mille euro; importo prima rata per importi superiori a mille euro. Infatti per importi superiori è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali. La scadenza della prima rata è il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° luglio 2023 alla data del versamento.

**Numero rate:** indicare il numero di rate prescelto per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo.

**Importo versato per la definizione o prima rata:** indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato prescelto il versamento "in unica soluzione", tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

**Data di versamento:** indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

---

## Informativa sul trattamento

Riquadro, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

---

## Firma della domanda

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati.

---

## TABELLA CODICI TRIBUTO

---

<b>TOSAP PERMANENTE</b>	<b>3931</b>
<b>TOSAP TEMPORANEA</b>	<b>3932</b>
<b>ICP</b>	<b>3964</b>
<b>ICI (abitazione principale)</b>	<b>3940</b>
<b>ICI (altri fabbricati)</b>	<b>3943</b>
<b>ICI (aree fabbricabili)</b>	<b>3942</b>
<b>ICI (terreni agricoli)</b>	<b>3942</b>
<b>IMU Abitazione principale e pertinenze</b>	<b>3912</b>
<b>IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>3913</b>
<b>IMU Terreni</b>	<b>3914</b>
<b>IMU Aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>
<b>IMU Altri fabbricati</b>	<b>3918</b>
<b>IMU Immobili caT. D</b>	<b>3930</b>
<b>TARSU</b>	<b>3920</b>
<b>TARI</b>	<b>3944</b>
<b>TASI Abitazione principale e pertinenze</b>	<b>3958</b>
<b>TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>3959</b>
<b>TASI Aree fabbricabili</b>	<b>3960</b>
<b>TASI Altri fabbricati</b>	<b>3961</b>